



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 11/04/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Seconda convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE N. 110/2018 CON IL TRIBUNALE DI LIVORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. , ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
MARCO ELVIO MATACERA	Presente
LUCA CINGANELLI	Assente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Si assentano il Sindaco Papi e il consigliere Tovoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'Art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

DATO ATTO che il Comune di Porto Azzurro rientra tra gli Enti previsti per l'effettuazione di lavori e che il Tribunale di Livorno ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il nostro Comune idonea convenzione al riguardo;

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2017 è stata approvata una Convenzione, proposta dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Livorno, nel quale trovano completa disciplina i rapporti fra le parti che è giunta a naturale scadenza;

VISTO che la Convenzione di cui trattasi, rep. n. 110 stipulata in data 04/12/2018, può essere rinnovata d'intesa fra le parti;

VISTA la nota Prot. 1200 del 08.02.2024 inviata al Tribunale di Livorno, con cui, ritenendo opportuno proseguire il rapporto di collaborazione, il Sindaco richiede il rinnovo della Convenzione n. 110/2018, apportando lievi modifiche agli ambiti di intervento per lo svolgimento dei progetti individuali;

PRESO ATTO della nota prot. 637/2024 del 15/02/2024 con cui il Presidente del Tribunale di Livorno, accogliendo la richiesta del Comune, dispone il rinnovo della convenzione n. 110/2018

individuando, ad integrazione dell'art. 2 della stessa, i seguenti ambiti per lo svolgimento dei progetti individuali di lavoro di pubblica utilità:

- tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- manutenzione aree di verde pubblico, **manutenzione aree demaniali (spiagge e arenili) , nonché tutela ed igiene del territorio;**
- tutela e manutenzione del patrimonio culturale
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici

ATTESO CHE l'ente deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità e che tali spese al momento non sono quantificabili in quanto direttamente dipendenti dal numero dei progetti attivabili, dalla durata degli stessi e dall'attività di impiego, tenuto conto che per ogni giornata di condanna il soggetto sarà obbligato a prestare 2 ore di lavoro socialmente utile, come previsto dall'art. 4 della convenzione;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./tutela ambientale/Demanio, in ordine alla regolarità tecnica, riportati in calce al presente atto;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportato in calce al presente atto;

All'unanimità dei voti dei n. 9 consiglieri presenti, legalmente espressi

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, proposto dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Livorno, in merito allo svolgimento presso il Comune di Porto Azzurro di lavori di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia;

2) DI APPROVARE gli ambiti per lo svolgimento dei progetti individuali di lavoro di pubblica utilità la parziale modifica dell'art. 2 come segue:

- tutela del patrimonio ambientale e culturale
- manutenzione aree di verde pubblico, **manutenzione aree demaniali (spiagge e arenili) , nonché tutela ed igiene del territorio;**
- tutela e manutenzione del patrimonio culturale
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici e ambientali

3) DI INDIVIDUARE nel Responsabile del Servizio del Settore presso il quale presterà attività lavorativa il condannato, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dello stesso, che impartirà le istruzioni e vigilerà sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna;

4) DI DARE ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento con riferimento agli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, non sono al momento esattamente quantificabili in quanto direttamente dipendenti dal numero dei progetti attivabili, dalla durata degli stessi e dall'attività di impiego;

5) DI AUTORIZZARE alla stipula della convenzione il Sindaco pro-tempore Dr. Maurizio Papi;

6) DI DARE ATTO che l'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione sarà subordinato agli adempimenti in materia di copertura assicurativa contro infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

7) DI DARE ALTRESÌ ATTO che la convenzione avrà durata di **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tribunale di Livorno per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della Convenzione.

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9 , voti favorevoli unanimi, delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

- S.C.
- SATO
- PIRELLI
8/11

MIT
TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Segreteria



Via De Larderel n. 88 tel. 0586252111

COMUNE DI PORTO AZZURRO
D.S. GEN. 9
PROV. RI. CL. 06. CAT. 05

Prot. N. 3373/18 U

COMUNE di Porto Azzurro
Banchina 4 NOVEMBRE
57036 Porto Azzurro

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art.464 bis c.p.p. e art.2 co. 1 DM 88/15

Si trasmette la convenzione di cui all'oggetto sottoscritta dal Sig. Presidente del Tribunale

→ Pregasi accusare ricevuta inviando copia della presente firmata all'indirizzo di posta elettronica a luigi.lieto@giustizia.it

Livorno, 05/12/18

Il cancelliere
Luigi LIETO

Conv. 110

prot 3348/18 E

TRIBUNALE DI LIVORNO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' PRESSO IL COMUNE DI PORTO AZZURRO

PREMESSO

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della giustizia, l'attività non retribuita a favore della collettività, per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del c.p.;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. MASSIMO ORLANDO - PRESIDENTE TRIBUNALE LIVORNO giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Porto Azzurro nella persona del legale rappresentante, Dr. Maurizio PAPI, sindaco pro tempore; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che un massimo di n. 5 persone possa svolgere contemporaneamente presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del c.p.;

Le aree presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono dislocate sul territorio del Comune avente sede in Lungomare P. Adami, 19.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- tutela del patrimonio ambientale e culturale;

TRIBUNALE PENALE
29 NOV. 2018
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
Nr. R. <u>714</u>

- manutenzione aree di verde pubblico
- tutela e manutenzione del patrimonio culturale
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà dell'UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, o di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di

recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del d. legs. 28 luglio 1998 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia o dal presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa s'intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata inoltre al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Livorno 11/12/13
Il Sindaco del Comune di Porto Azzurro

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Massimo Orlando



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Presidente del Tribunale

Prot. 637/2024U

Livorno, 15.02.2024

Vista la Convenzione per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità n. 110 stipulata in data 04.12.2018 tra il Tribunale di Livorno e il Comune di Porto Azzurro;

Considerato che la suddetta Convenzione è scaduta il 04.12.2023;

Vista la richiesta di rinnovo delle Convenzione di cui sopra, presentata in data 08.02.2024;

Vista la richiesta di modifica parziale dell'art. 2 così di seguito riportato: "manutenzione aree di verde pubblico, manutenzione aree demaniali (spiagge e arenili) nonché tutela e igiene del territorio;

Considerato che permangono i presupposti per il rinnovo della suddetta Convenzione;

Si dispone

Il rinnovo della Convenzione n. 110 del 04.12.2018 stipulata dal Tribunale di Livorno con il Comune di Porto Azzurro apportando inoltre la parziale modifica dell'art. 2 come segue: "manutenzione aree di verde pubblico, manutenzione aree demaniali (spiagge e arenili) nonché tutela e igiene del territorio;

Il Presidente del Tribunale

Dott. Luciano Costantini





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 275
SEGRETERIA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE N. 110/2018 CON IL TRIBUNALE DI LIVORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. , ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 29/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 275
SEGRETERIA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE N. 110/2018 CON IL TRIBUNALE DI LIVORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. , ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 11/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCARDO RAVAIOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 275/2024

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE N. 110/2018 CON IL TRIBUNALE DI LIVORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. , ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 11/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 11/04/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 26/04/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 26/04/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)